



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2021-04-02 - 0013452

Prot. Generale n: **0013452** P

Data: **02/04/2021** Ora: **11.22**

Classific.:

ORDINANZA SINDACALE N. 17-2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MODUGNO.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTE le disposizioni contenute nell' Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia";

VISTO il DECRETO LEGGE 13 marzo 2021 n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

VISTE l' Ordinanza n. 88-2021 del 26 marzo 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

CONSIDERATO che alla luce delle limitazioni nazionali e regionali, appare indispensabile, nell'attuale periodo emergenziale, ampliare la mobilità individuale mediante una maggiore offerta di itinerari disponibili sull'intera rete viaria, al fine di agevolare gli spostamenti nell'ambito del territorio urbano, con mezzi privati, funzionale anche a facilitare il raggiungimento delle sedi di lavoro;

RITENUTO, in particolare, doveroso adottare ogni misura idonea, anche solo astrattamente, ad agevolare spostamenti sul territorio modugnese, nell'ottica di assicurare la massima e più ampia agevolazione della circolazione di ogni mezzo idoneo a rappresentare forma di soccorso e di assistenza ai cittadini;

RITENUTO, di conseguenza, doveroso offrire più ampia mobilità verso attività capaci di fornire servizi essenziali nell'intero territorio comunale, e pertanto consentire celeri spostamenti dei volontari impegnati in plurimi livelli di assistenza, altresì agevolando l'approvvigionamento di beni di prima necessità da parte dei familiari di persone, bisognose di assistenza domiciliare e residenti nelle zone centrali della Città;



RILEVATO

- che la realizzazione delle finalità sopra dette, sulla base le ragioni giustificative ivi riportate e obiettivamente legate al vigente periodo di emergenza sanitaria (particolarmente incisivo nei confronti della realtà locale modugnese), impone allo scrivente Sindaco, in attuazione dei poteri emergenziali attribuiti dall'ordinamento, la eccezionale e temporanea sospensione delle Zone a Traffico Limitato della città di Modugno;
- che tale sospensione, finalizzata come detto a far fronte al critico momento di emergenza, perdurerà sino al termine dell'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e potrà essere oggetto di revisione solo in ipotesi di superamento dei fattori eccezionali sopra descritti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 i quali disciplinano presupposti di esercizio della potestà di ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di ordine pubblica e sanità e ritenuti sussistenti nell'attuale situazione;

ORDINA

di sospendere, **con decorrenza immediata e sino al 30 aprile 2021, la vigenza della Z.T.L. "Centro Storico"**.

Le discipline di traffico contrarie o incompatibili con quelle del presente provvedimento sono abrogate.

DISPONE

Di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente della presente ordinanza, la suddetta sospensione e mediante avvisi diramati mediante i mezzi di informazione.

DA' ATTO

- che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente condiviso con il Responsabile del Servizio 10 Attività Produttive ed il Comandante della Polizia Locale, il quale ha provveduto alla relativa istruttoria;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato;

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari, al Comando Legione Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Locale di Modugno, al Comando Stazione Carabinieri di Modugno, alla Asl Ba - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Ba - Direzione Generale, alle Associazioni di categoria, al Servizio 5 LL.PP.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Servizio Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e sul Sito istituzionale www.comune.modugno.ba.it;
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Servizio Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*" - "*Atti Generali*" - "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*";
- 3) che la presente ordinanza sia trasmessa alle Associazioni di categoria, a cura del Servizio Attività Produttive.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia Locale di Modugno, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

IL SINDACO
ing. Nicola **BONASIA**

